



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 221/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
TELE RADIO VITA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE RADIO VITA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8,
COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS, ALL. A)
(CONTESTAZIONE 14/16/CO.RE.COM. SICILIA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” e, in particolare, l’art. 20, comma 5, il quale prevede che “*I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo allegato A, recante il “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014 e, in particolare, l’art. 8, comma 2;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, del 26 ottobre 2002, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha conferito al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante monitoraggio delle trasmissioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva, ed eventuale conseguente avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’atto di accertamento e contestazione del CO.RE.COM. Sicilia n. 14/16 del 13 giugno 2016, notificato in pari data alla Società Cooperativa a r.l. Tele Radio Vita, per la presunta violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 30 marzo 2016, i funzionari incaricati del Ministero dello Sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale di Sicilia, si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva "Tele Radio Vita" (di seguito Società), al fine di acquisire la registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00:00 del giorno 28 marzo 2016 alle ore 24.00 del giorno 3 aprile 2016 e in alternativa la registrazione dei programmi messi in onda dal 29 gennaio 2016 al 6 marzo 2016 (prot. CO.RE.COM. n. 30455/2016).

Dalla relazione dell'Ispettorato territoriale di Sicilia (prot. CO.RE.COM. n. 23732 del 10 maggio 2016), risulta che l'emittente non ha consegnato le copie delle registrazioni della programmazione trasmessa nei periodi indicati.

Sulla base di quanto precede, in data 13 giugno 2016, il CO.RE.COM. Sicilia ha notificato alla Società un atto di accertamento e contestazione (n. 14/2016) per violazione dell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), ove si impone ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari di conservare *"la registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*.

2. Deduzioni della Società

La Società non ha presentato difese in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota acquisita al prot. AGCOM in data 21 ottobre 2016 (n. 55692/2016), l'irrogazione nei confronti della predetta Società di una sanzione amministrativa.

La proposta formulata dal CO.RE.COM. si ritiene accoglibile in quanto, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), non avendo la Società adempiuto all'obbligo ivi previsto;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Le violazioni commesse dalla Società devono ritenersi di entità lieve sotto il profilo della durata, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli dodici giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

La Società non ha dimostrato di aver posto alcuna azione ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La Società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sulla base dei dati indicati nell'ultimo bilancio risultante dal registro delle imprese (esercizio di bilancio 2014), emerge che la Società ha realizzato un utile di esercizio pari ad euro tremilatrecentotrentotto/00 (3.338,00). Le condizioni economiche della Società agente risultano pertanto tali da giustificare l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Società Cooperativa A.r.l. Tele Radio Vita, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Tele Radio Vita*", C.F. 00728150871, con sede legale in via dei Longobardi n. 25, Caltagirone (CT), 95041, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi (diffusi dal 29 febbraio 2016 al 6 marzo 2016 e

dal 23 marzo 2016 al 3 aprile 2016) per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 221/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 221/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria